Ilva: riesame dell'AIA, quale futuro? (parte seconda)*

Franco Giampietro, Luisa Giampietro

Analisi del decreto di riesame dell'AIA e suoi rapporti con l'AIA nel TUA

Passiamo all'esame del secondo quesito, innanzi preannunciato, vale a dire: se la disciplina **speciale**, delineata nel decreto di riesame dell'AlA, applicabile **in via esclusiva** all'ILVA, per il triennio decorrente dal 3 dicembre 2012, (ex art. 3, comma 3), appaia idonea a realizzare, **in concreto**, un **corretto bilanciamento** tra la tutela della salute e dell'ambiente (interessi pubblici dichiarati prevalenti) e la tutela dell'occupazione e dell'interesse strategico nazionale.

Qualche perplessità va sollevata, ove si consideri la complessa e non sempre lineare articolazione delle **molteplici prescrizioni** del medesimo decreto, pur aventi precise scadenze, sulle quali, inoltre, ben possono incidere **fatti sopravvenuti**, ritenuti idonei a determinare il loro aggiornamento, **in senso più restrittivo**.

Sotto il primo profilo, vanno identificati i rapporti tra il **regime speciale** degli stabilimenti, di cui al D.L. n. 207 (e relativa legge di conversione) e il regime **generale** dell'AIA, dettato dalla Parte I, Titolo III *bis* del TUA, al quale il primo fa rinvio **limitatamente** ad alcune disposizioni. In sintesi, l'autorizzazione del 26 ottobre 2012, ad una prima lettura, risulta composta dalle seguenti parti:

a. Dopo una lunga premessa (pp. 1 - 15), sono dettati quattro articoli sulle prescrizioni di esercizio, relative agli impianti dell'area a caldo e delle aree di stoccaggio e movimentazione, che, a loro volta, rinviano ad altre prescrizioni, contenute nel successivo «Parere istruttorio conclusivo» e nei relativi Allegati (rispettivamente, pp. 16 - 47 e pp. 1 - 78 del testo della G.U.). Ma, com'è precisato nella parte dispositiva del decreto, il parere istruttorio definitivo, reso il 20 luglio 2011, che costituiva parte integrante dell'AlA del 4 agosto 2011 è stato modificato secondo quanto previsto dal «parere istruttorio conclusivo intermedio», del 22 ottobre 2012, riguardante le predette aree e riferito, «in conformità con la pianificazione regionale, alle emissioni di polveri e di benzo(a)pirene, sia diffuse che convogliate» (1).

Si precisa, quindi, al par. 2.2 del Parere istruttorio, da ultimo indicato, che, «per quanto non espressamente previsto nel presente documento»... «si rimanda alla

precedente AIA, che conserva validità». Restano, così ferme «tutte le disposizioni di carattere generale, di natura tecnica e normativa», già previste nel decreto AIA del 4 agosto 2011 (2).

D'altro canto, l'interprete dovrà ignorare le prescrizioni dell'AIA del 2011, che sono state annullate dal TAR Lecce, con sentenza n. 1187/2012, depositata l'11 luglio 2012 (3).

- b) Si annunciano, peraltro, successivi provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2013 ed entro il 31 maggio 2013, ove saranno disciplinate:
 - «le discariche interne gestione dei materiali, sottoprodotti e rifiuti inclusi - la gestione delle acque e delle acque di scarico»;
 - 2) «le restanti aree dello stabilimento non considerate, nonché il sistema di gestione ambientale e la gestione energetica» (4).

Ora, a prescindere dalla previsione *sub* 2, di ambito residuale tanto esteso quanto di portata general-generica; la **prima** mette certamente in luce una **lacuna non secondaria** del provvedimento di riesame dell'AlA, che attiene **a impatti significativi** sulle matrici ambientali (in specie, suolo-sottosuolo e falde acquifere), allo stato, **rinviati** a data (apparentemente) certa (5).

Quanto al paventato **sovraffollamento** delle scadenze, che potrebbero incrociarsi con (previsti) ulteriori interventi di modifica, in senso più restrittivo, delle prescrizioni dell'AIA, si sottolineano, per un verso, quelle che impongono l'esecuzione di obblighi a 30 gg., a due o tre mesi, a sei mesi (6) e, per altro verso, quelle che prevedono l'ap-

Note:

- * La prima parte di questo articolo è stata pubblicata sul n. 4/2013, pag. 312 e ss. di questa *Rivista*.
- (1) Si veda p. 16, prime due righe, del testo del decreto AIA, in commento.
- (2) Tanto si legge a p. 7 di 47 del parere istruttorio conclusivo, cit.
- (3) Sentenza richiamata a p. 8 del medesimo parere, che rinvia all'Allegato I.
- (4) Tanto si legge nei due ultimi paragrafi, che precedono l'art. 1 (v. p. 16 del testo del decreto).
- (5) Non risulta, al momento in cui scriviamo, che siano stati adottati i provvedimenti previsti entro il 31 gennaio 2013, quanto al punto sub. 1 del testo.
- (6) Sullo stato di avanzamento delle misure attuative dell'AlA, si rinvia a:

 D. Palmiotti, L'ILVA mette in sicurezza i parchi, su Il Sole 24 Ore del 7 mar-

AMBIENTE & SVILUPPO

Emissioni

plicazione dell'art. 29 octies, comma 4, TUA, citato, non solo in forza dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 207 e dell'art. 3, comma 2 dello stesso decreto legge, ma anche attraverso apposite prescrizioni del decreto AIA, in esame.

Si richiamano, in particolare, tutte le fattispecie, quivi previste dall'art. 3, commi 2 e 3 (e analiticamente elencate) (7).

Ebbene, in tali evenienze, è consentita al Ministero dell'ambiente, quale Autorità competente, la **revisione dei valori-limite** o l'inserimento nella stessa AlA di **nuovi** valori-limite, ove ritenuto **necessario** in conseguenza dell'inquinamento provocato dall'impianto... (8).

Quest'ultimo rilievo ci introduce in un tema più ampio: **quanti** e di **che tipo** siano i rinvii del decreto legge n. 207 alla disciplina generale dell'AlA - che **comunque** possono incidere sul **tasso di modificabilità** delle prescrizioni autorizzatorie, richiamate - alla stregua dell'art. 1, commi 2 e 3, da intendersi applicabili all'ILVA, si sensi dell'art. 3, commi 1 - 3, del medesimo decreto-legge.

Abbiamo già menzionato l'art. 29 octies, comma 4, del TUA, ma è fatta comunque salva l'applicazione degli artt. 29 nonies e 29 decies del medesimo TUA (art. 1, comma 2), mentre, nel comma 3 del medesimo articolo, è fatto salvo «quanto previsto dall'art. 29 quattuordecies» (9).



Ouestione Ilva di Taranto

La Corte costituzionale, all'esito dell'udienza pubblica e della camera di consiglio in data odierna, relativamente ai procedimenti r.o. n. 19 e n. 20 del 2013, promossi dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Taranto, ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, conv. dalla legge n. 231 del 2012.

La decisione è stata deliberata, tra l'altro, in base alla considerazione che le norme censurate non violano i parametri costituzionali evocati in quanto non influiscono sull'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell'autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

La Corte ha, altresi, ritenuto che le norme censurate non hanno alcuna incidenza sull'accertamento delle responsabilità nell'ambito del procedimento penale in corso davanti all'autorità giudiziaria di Taranto.

dal Palazzo della Consulta, 9 aprile 2013

Si tratta, di rinvii **tassativi** ovvero gli stessi **non** escludono l'applicabilità agli stabilimenti di interesse strategico nazionale di **altre** disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche, dettate in tema di AIA?

Né si può sottacere che la problematica dei controlli sull'effettiva applicazione delle prescrizioni autorizzatorie subisce una vera e propria **canalizzazione** a favore del Ministro dell'ambiente, per il periodo triennale indicato, in quanto il Ministro è **l'unico soggetto** legittimato ad adottare provvedimenti *ex* art. 29 *octies*, comma 4 (10), avvalendosi quale autorità proponente del **filtro** del Garante, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge.

Questi, infatti, **propone idonee misure** al Ministro ogniqualvolta rilevi **criticità ed inadempienze**, segnalate e/o accertate dall'ISS ovvero dalle Agenzie regionali o provinciali di protezione dell'ambiente e dopo aver acquisito le informazioni e gli atti ritenuti necessari dall'azienda e dalle amministrazioni ed enti interessa-

Note:

(continua nota 6)

zo 2013, 35, ove si dà notizia dei lavori avviati e delle scadenze previste e dei controlli da parte dell'ISPRA nonché della decisione del Garante di mettere on-line (su www.isprambiente.it) le prescrizioni che sono state impartite in modo da consentire ai cittadini la possibilità «di verificare lo stato della loro attuazione».

(7) Sono riportate a p. 21 e 22 del medesimo decreto.

(8) In applicazione della disposizione generale, di cui all'art. 29 *octies*, comma 4, del TUA. E si considerino, nell'elenco delle fattispecie, previste dal cit. art. 3, comma 3, quelle indicate all'esito di adempimenti, fissati – anche a breve scadenza – a carico dell'ILVA (per es., «a seguito di presentazione, entro 6 mesi«) del progetto per la realizzazione della copertura completa dei parchi primari). Sulla disciplina dell'AIA ci limitiamo a richiamare:

- A. Muratori, Autorizzazione integrata ambientale: a presto un ulteriore restyling, in questa Rivista, 2012, 4, 305 ss.;
- A. Muratori, VIA e AIA: affinità e differenze di finalità e contenuti tra giurisprudenza e norme «espresse», ivi, 2012, 6, 727 ss.;
- A. Muratori, Fare norme col «copia-incolla»: come il D.Lgs. n. 128/2010 ha [involontariamente?] stravolto l'AlA, ivi, 2011, 5, 405 ss;
- A. Muratori, Modifiche e innovazioni della disciplina AlA tra «secondo correttivo» e «milleproroghe, ivi, 2008, 5, 411 ss.;
- A. Milone, VIA e AIA delle centrali termoelettriche:un'interessante sentenza» (nota a TAR Lazio n. 5327/2012), ivi, 2012, 8-9, 727 ss.;
- A. Milone, Le nuove norme in materia di VIA del D.Lgs. n. 128/2010. Rapporti tra VIA e AIA, ivi, 2010, 12 (inserto), XVIII ss.;
- A. Milone, Il procedimento autorizzatorio degli impianti di produzione di energia rinnovabile: rapporti con VIA e AIA, ivi, 2009, 12, 1123 ss.;
- A. Quaranta, L'AlA nella giurisprudenza amministrativa previgente al D.Las. n. 4/2008, ivi, 2008, 6, 530 ss;
- A. Ścialò, L'integrazione dell'AlA nel procedimento di VIA nel secondo decreto correttivo del TUA, ivi, 2008, 6, 524 ss.

(9) Sul sistema sanzionatorio che, come punta dell'iceberg, sembra emergere dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 207 sarà necessario tornare con un contributo «dedicato»... Tanto più che è, nel frattempo, intervenuta la decisione della Corte Costituzionale, adottata all'udienza del 9 aprile 2013 (v. comunicatostampa di pari data, qui pubblicato) e si è in attesa del deposito della sentenza.

(10) In quanto definito nel decreto AIA: «autorità competente».

Emissioni

ti (11). La disposizione citata impone, altresì, al Garante di consultare:

«le rappresentanze dei lavoratori» e di assicurare, «anche in accordo con le istituzioni locali... la massima trasparenza per i cittadini»,

applicando la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1988, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 188 (12). A tenore dell'ultima parte del comma 6 dell'art. 3, tutta l'attività del Garante nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, entrano come parte integrante nella relazione semestrale, che il Ministro dell'ambiente è tenuto a presentare al Parlamento sull'ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA del 26 ottobre 2012 (13).

Le riportate disposizioni vanno lette congiuntamente alla previsione dell'art. 1, comma 3, seconda parte, che, in caso di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento (complesso) di riesame dell'AIA, contempla una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10% del fatturato della società, risultante dall'ultimo bilancio approvato (14).

È banale osservare che il compito del Garante appare oltremodo **gravoso**, ma se un vantaggio può essere tratto dalla sua istituzione, mi sembra consistere nel perseguimento del seguente obiettivo: a fronte dell'accennata articolazione complessa, scadenzata e suscettibile di frequenti aggiornamenti tecnici, in senso più restrittivo, delle prescrizioni dell'AIA del 2012, è necessaria una sola autorità idonea ad assicurare un'**interpretazione unitaria** (e teoricamente coerente) delle medesime, sia pure con l'assistenza tecnica dell'ISPRA e degli uffici tecnici territoriali (15).

L'esperienza rivelerà se l'indicato **contrappeso** alle troppe norme ed ai tanti controlli (16) potrà rappresentare un correttivo sufficiente a renderle **operative**...

Ritornando al quesito in esame, si osserva che il dettato dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. n. 207 sembra orientato (attraverso l'avverbio «comunque») ad eseguire richiami **non tassativi** al TUA in tema di AIA.

Ma non così potrebbe dirsi per il rinvio all'art. 29 octies TUA, integralmente considerato, ove si prenda atto che il successivo **comma 5**, in caso di riesame dell'AlA, prevede il potere dell'autorità competente di concedere un termine di grazia, **sino a sei mesi**, per uniformare l'impianto a requisiti tecnici più rigorosi,

«se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento»...

Nella specie, all'ILVA sono stati imposti termini variabili, che - come s'è detto innanzi - arrivano sino a tre anni (*ex* art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge in commento). Purtuttavia, la deroga è formalmente e sostanzialmente giustificabile (17).

Si noti, peraltro, che l'art. 29 octies, comma 1, statuisce che l'AlA abbia durata quinquennale, mentre il decreto 26 ottobre 2012, all'art. 3, comma 1, conferma la durata

Note:

(11) E, tra le misure idonee, è ricompresa (la proposta di) «adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria...» ex lege n. 270/1999.

Sul sito www.isprambiente.it, cit., il Garante con nota del 20 marzo 2013, ha eseguito una ricognizione puntuale dei suoi compiti, alla stregua del D.L n. 207 (e relativa legge di conversione), sottolineando che la vigilanza «diretta» sull'esatta osservanza delle «prescrizioni, impartite all'ILVÀ", spetta all'ISPRA, ai sensi dell'art. 29 decies TUA, mentre allo stesso Garante è tenuto a segnalare, «anche d'ufficio», le criticità nell'esecuzione dell'AlA, segnalate non solo dall'I-SPRA, ma anche da singoli cittadini e dai rappresentanti della società civile.

(12) Sulla Convenzione di Aarhus e sulla legge attuativa n. 188 del 2001, nonché sui successivi sviluppi del diritto all'informazione ambientale, si veda:

 F. Fonderico, Il diritto di accesso all'informazione ambientale, in Giorn. dir. amm., 2006, 6, 675 ss.

Nel documento citato alla nota 11, il Garante ha evidenziato «l'azione di promozione dell'informazione e consultazione in materia ambientale», a lui affidata e preannuncia la divulgazione di tre schede pertinenti alla Sezione «AIA controlli» del sito ed una su «Dati ambientali rilevanti».

(13) L'altra relazione, prevista dall'art. 1, comma 5 *bis* del D.L. n. 207 è quella annuale del Ministro della salute, citata sul documento di valutazione del danno sanitario nonché:

«sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici».

A parte il *lapsus* (cura e prevenzione, in luogo di prevenzione e cura), si potrebbe trarre dall'attuale testo un'*ulteriore ammissione* che sono in atto patologie da curare immediatamente.

(14) La minaccia di questa sanzione pecuniaria di rilevante incidenza è probabilmente in grado di dissuadere i responsabili della società da tentativi di aggiramento delle prescrizioni, di per sé economicamente onerose (si parla di 4 miliardi e mezzo di euro), se ed in quanto intendano mantenere la proprietà dell'azienda. Su quest'ultima circostanza, si rinvia alle dichiarazioni del Presidente B. Ferrante, rilasciate a *Il Sole 24 Ore* del 12 aprile 2013, secondo il quale con l'arrivo del nuovo a.d. Enrico Biondi «la società si stacca dalla gestione degli azionisti», pur restando la famiglia Riva proprietaria dell'87% del capitale sociale.

(15) Il problema interpretativo emerge chiaramente nella nota del Garante del 26 marzo 2013 (pubblicata sul sito cit.). Quivi, il medesimo sintetizza le criticità riscontrate dall'ISPRA, come da allegata nota tecnica, nella quale si trasmettono i risultati del controllo effettuato sullo stabilimento ILVA in data 5-7 marzo nonché le prescrizioni inosservate con l'assegnazione di un termine di 60 giorni per l'adempimento. Il Garante fa proprie le misure proposte dall'ISPRA «(e dirette all'Autorità competente per l'attuazione dell'AIA)» ritenendole «idonee e proporzionate alle finalità perseguite dalla legge», ma non considera di sua spettanza il compito di suggerire parametri interpretativi ad alcuni quesiti, proposti dall'ISPRA, in ordine al significato di alcune prescrizioni (dichiarate inosservate), ma in quanto espresse con la locuzione «da attuare subito», senza, perciò, tener conto che, per la loro natura (strutturale e gestionale), «richiedono tempi di esecuzione»... Alla citata nota del Garante risponde il Ministro in data 5 aprile 2013 (si veda il sito Ministero dell'ambiente) il quale riferisce di aver indicato l'interpretazione «degli artt. 29 octies/nonies/decies del D.Lgs. n. 152/2006 espressamente richiamato» dalla legge n. 231/2012 e di aver in corso un'istruttoria sulla domanda dell'ILVA di modificare il cronoprogramma dell'AIA, «nel rispetto dei termini conclusivi previsti», le richieste modifiche essendo qualificate dalla società come «modifiche non sostanziali alla tempistica prescritta»... In tema, si rinvia alla nota 24.

(16) Norme qui solo sommariamente richiamate e senza un'analisi di quelle (più numerose) di valenza tecnica... enunciate nel Parere istruttorio conclusivo e nei relativi Allegati al decreto AlA. Su pretesi contrasti tra gli enti di controllo e sulla necessità di un tempestivo coordinamento, l'Assessore all'ambiente della Provincia di Taranto ha richiamato l'attenzione del Ministro dell'ambiente: ne riferisce

- P. Palmiotti, *Chiarezza sui controlli dell'AlA*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 marzo 2013
- (17) ... trattandosi di legge-provvedimento (regime, comunque, speciale per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), la deroga al regi(seque)

Emissioni

dell'AIA «in sei anni, decorrenti dal 23 agosto 2011», data di pubblicazione nella G.U. del 4 agosto 2011, dell'autorizzazione del 4 agosto 2011. Risulta che all'ILVA sia stata rilasciata la certificazione ambientale ISO14001 (sic !). Di qui l'estensione della durata dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3.

Né, infine, mancano altri richiami a disposizioni del Titolo III bis del TUA nel decreto di riesame dell'AIA (18) ed, in specie, all'art. 29 septies. Norma che facoltizza l'autorità competente ad esigere

«misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili»,

allorquando risultano necessarie per assicurare in una determinata area il rispetto delle norme di qualità ambientale, tenuto conto di tutte le emissioni coinvolte, fatte salve le altre misure, che possono essere adottate al medesimo scopo.

Orbene, l'art. 29 septies viene invocato nelle premesse del decreto VIA sia per dare fondamento alle richieste, derivanti dagli esiti della perizia chimica ed epidemiologica, disposte dall'AGO e dalle evidenze del monitoraggio diagnostico ambientale sulla qualità dell'aria, compiuto dall'ARPA Puglia (19), sia sulla base dell'analoga domanda del Comune di Taranto, che

«è stata recepita nel parere istruttorio conclusivo intermedio del 22 ottobre 2012, allegato al presente decreto» (20).

Si consideri, infine, che nel par. 2.2 dell'indicato parere, sotto la voce: «Atti normativi di cui si è presa visione», si richiama l'art. 29 septies nel suo contenuto essenziale (21). E in forza del medesimo articolo, si prescrive, al successivo par. 3.2, di **anticipare** gli interventi del **piano di adeguamento**, presentato dall'azienda il 25 settembre 2012, «tenuto conto delle BAT *Conclusions*», nei termini appresso specificati, in coerenza con gli accertamenti dell'ARPA Puglia (22).

In definitiva, il decreto AIA del 27 ottobre 2012 appare radicato sull'applicazione dell'art. 29 septies del TUA, anche se la medesima disposizione non è richiamata dagli artt. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge e, conseguentemente, dall'art. 3 di quest'ultimo.

Da ciò si può trarre un ulteriore argomento per concludere che i rapporti tra il **regime speciale**, dettato dal decreto legge (e relativa legge di conversione) sugli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e **regime generale** sull'AIA, come delineato dal TUA, Parte I, vanno risolti, quanto alla normativa applicabile all'ILVA, tenendo conto, innanzi tutto, delle **concrete prescrizioni** del decreto di riesame del 26 ottobre 2012, per il triennio decorrente dal 3 dicembre 2012 (*ex* art. 3 del citato decreto legge cit.), rubricato: «Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA spa Controlli e garanzie) (23).

Il che, certamente, non semplificherà l'interpretazione e,

soprattutto, l'applicazione delle complessive e molteplici prescrizioni risultanti del decreto di riesame dell'AIA... (24).

Un'ultima notazione a proposito del rinvio **tout court** all'art. 29 *decies*, TUA, contenuto nel comma 2 dell'art. 1, del decreto legge, citato, e che può rendere ragione delle conclusioni appena rassegnate.

Il comma 9 del medesimo articolo regola (tra l'altro) la fattispecie dell'**inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie** dell'AIA e prevede, a seconda della gravità delle infrazioni: la diffida, la diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, la revoca dell'autorizzazione, da parte dell'Autorità competente.

Premesso che, nella specie, il Ministro dell'ambiente è qualificato - come s'è detto - quale Autorità competente e tenendo presente la disciplina dei controlli, **canalizzata**, nel senso sopra specificato, in capo al Garante (*ex* art. 3, comma 4, D.L. in commento), che deve riferire, tra gli altri, al Ministro dell'ambiente,

«proponendo le idonee misure», una volta riscontrate «eventuali criticità»... **non** è dato escludere, atteso il puntuale rinvio all'art. 29 *decies* (*ex* art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 207), che il Ministro possa, anzi, **debba** adottare diffida e contestuale sospensione dell'attività

Note:

(continua nota 17)

me generale del TUA, secondo il diritto interno, sarebbe consentita... D'altro canto, la Decisione 28 febbraio 2012/135/Ue che definisce le BAT per l'industria del ferro e dell'acciaio, in attuazione della direttiva 2010/75/UE entrerà in vigore nel 2016, mentre se ne anticipa l'applicazione attraverso il decreto di riesame dell'AlA

(18) Si veda, per esempio, il rinvio agli artt. 29 *quater*, commi 4 e 5 a p. 8/23 e p. 9/23 del decreto in commento; al 29 *nonies* a p. 19 del medesimo decreto.

(19) Gli uni e le altre formalmente enunciate nel punto 7 delle premesse del decreto in oggetto (p. 11) per giustificare

«l'adozione anticipata di valori limiti rigorosi di emissione in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalla BAT Conclusions del 2012 (per la produzione di ferro e acciaio) ovvero con la individuazione d condizioni di esercizio più restrittive».

E sull'adozione dei limiti delle BAT-AELS, si veda il Parere istruttorio conclusivo, p. 6 di 47.

(20) V. p. 14 delle premesse al testo del decreto.

(21) V. p. 9 di 47 del medesimo Parere istruttorio conclusivo.

(22) V. p. 19 di 47 del cit. Parere.

(23) Disciplina che si qualifica come vera e propria legge-provvedimento « $ad\ llvam$ »...

(24) Si noti, in particolare, che dalle notizie di stampa, riferite alla nota 16 (P. Palmiotti, «Chiarezza sui controlli AlÀ", cit.) risulta che il Ministro Clini ha risposto all'Assessore all'ambiente della Provincia di Taranto, dichiarando che:

«La rimodulazione dei tempi di alcuni interventi è ammessa dalla legge 213 sull'Ilva, a condizione che il risanamento avvenga comunque nei 36 mesi prescritti...».

Interpretazione che mi sembra andare oltre la lettera e la *ratio* della legge n. 231 recante: «Provvedimenti urgenti a tutela della salute, dell'ambiente» e, comunque, troppo generica... rispetto al cronoprogramma, delineato nel decreto AIA del 26 ottobre 2012.

Emissioni

autorizzata **per un tempo determinato**, ove si manifestino **situazioni di pericolo per l'ambiente** ovvero la revoca dell'AlA e la chiusura dell'impianto «in caso di reiterate violazioni che determino situazioni di pericolo e danno per l'ambiente».

Infatti, è individuabile, nel testo del decreto VIA del 27 ottobre 2006 una prescrizione testuale, se pur formulata in termini **aggiuntivi**, allorquando, nel ribadire la previsione legislativa della pena dell'ammenda da 5.000,00 a 26.000,00 euro per **violazione** delle prescrizioni «poste dalla presente autorizzazione», si precisa:

«... oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 9, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione alla chiusura dell'impianto».

Nello stesso tempo, non è dato trovare, nel medesimo decreto di VIA, alcun richiamo al comma 10 dell'articolo, da ultimo citato. Ma tale omissione non sembra in contrasto con l'obiettivo di fondo del D.L. (v. art. 3), consistente nell'accentramento in capo al Garante, per un periodo non superiore a tre anni, del compito (esclusivo) di «vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto» nonché, avvalendosi degli istituti tecnici, di cui al comma 6, sull'attuazione dell'AIA, e del compito di proporre le misure idonee al Ministro dell'ambiente o al Ministro della salute (nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri), segnalando le criticità e le inadempienze riscontrate (25).

In conclusione, superando le incertezze che derivano dai parziali richiami del D.L. n. 207 alle disposizioni del TUA sull'AIA (Parte I), alla luce delle prescrizioni dell'autorizzazione AIA del 26 ottobre 2012 (che sono state legificate), si può sostenere che, in forza del richiamo testuale all'art. 29 decies, comma 9, del TUA (da parte del decreto del 26 ottobre 2012), la tutela dell'ambiente o della salute da situazioni di pericolo o di danno, a seconda della gravità delle violazioni delle prescrizioni autorizzatorie, restano nella **responsabilità** del Ministro dell'ambiente, assistito dall'ISPRA e dal Garante.

Sotto questo aspetto, potrebbe essere garantita la tutela privilegiata, prevista dalla Carta Costituzionale (*ex* artt. 2; 9; 32; 117, lett. s))? (26) È questa una delle tante **scommesse**, che gravano sull'applicazione del decreto di riesame dell'AIA, anche dopo la sua **trasformazione** in legge-provvedimento (27).

Tutto ciò a prescindere dai profili di legittimità costituzionale attinenti all'incidenza del decreto-legge e relativa legge di conversione sulle misure cautelari reali, adottate dalla Magistratura penale (28).

Note:

(25) Di guisa che *non* si ritiene sia stato lasciato al Sindaco, in relazione all'impianto ILVA, in quanto «stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» la competenza ad adottare i provvedimenti, di cui all'art. 217, R.D. n. 1265/1934, in deroga, quindi, a quanto previsto dall'art. 29 *decie*s, comma 10, pur richiamato implicitamente dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.L. Dovrebbe, infatti, in tal caso, prevalere il regime speciale, dettato dal decreto VIA del 26 ottobre 2012, divenuto *lex specialis*, ai sensi del D.L. n. 207 e relativa legge di conversione, nel senso che il provvedimento straordinario, anche per i motivi di cui al R.D. n. 1265/1934, dovrebbe spettare sempre al Ministro dell'ambiente.

(26) Dalla lettura del comunicato-stampa sulla sentenza, adottata dalla Corte Costituzionale in data 9 aprile u.s. e in corso di deposito, si rinviene un richiamo

«alle eventuali responsabilità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale e in particolare dell'autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento».

(27) Da ultimo, sugli interrogativi posti dal D.L. n. 207, si rinvia a:

 V. Cavanna, AlA: riesame ed efficacia alla luce della vicenda relativa allo stabilimento Ilva di Taranto, in questa Rivista, 2013, 3, 221 ss.

(28) La vicenda è stata riassunta nella Parte prima di questo contributo (in questa *Rivista*, 2012, 4, 312 ss.). Nel cit. comunicato stampa, si legge che la Corte ha ritenuto che le norme censurate non hanno alcun incidenza sul-l'accertamento delle responsabilità nell'ambito del procedimento penale in corso davanti all'autorità giudiziaria. In tema, da ultimo: Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2013, n. 15667, che rigetta il ricorso avverso le misure cautelari personali, confermate dal Tribunale di riesame di Taranto, e decise dal GIP con ordinanza 25 luglio 2012. Da ultimo, il *referendum* consultivo, tenutosi a Taranto, il 14 aprile 2013 per iniziativa del Comune, sulla chiusura dell'impianto ILVA e, in specie, della sola area a caldo, ha avuto esito nullo, avendo votato soltanto il 19,51% degli aventi diritto.